

CITTA' DI FERMO

REGOLAMENTO I.C.I.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 126 dell'1/12/1998
e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale

n. 85 del 10/11/1999;

n. 29 del 07.05.2004;

n. 35 del 04.04.2007;

n. 23 del 30.03.2009

Art.1 - Premessa

Art.2 - Definizione di fabbricati ed aree

Art.3 - Nuove rendite catastali

Art.3bis – Modalità di esenzioni e riduzioni dell'imposta

Art.4 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Art.5 - Pertinenze abitazione principale

Art.6 - Abitazioni concesse in uso a parenti

Art.7 - Aree non considerate fabbricabili

Art.8 - Immobili inagibili o inabitabili

Art.9 - Aliquote e detrazioni

Art. 9 bis - Maggiore detrazione

Art.10 - Versamento dell'imposta

Art.11 - Versamenti dei contitolari

Art.12 - Differimento dei termini in casi particolari

Art.13 - Attività di controllo

Art.13 bis – Misura interessi moratori

Art.14 - Sanzioni

Art.15 - Ravvedimento operoso

Art.16 - Accertamento con adesione

Art. 16 bis - Rateizzazione

Art.17 - Contenzioso

Art.18 - Conciliazione giudiziale

Art.19 - Potestà di autotutela

Art.20 - Rimborsi

Art.21 - Fondo compensi incentivanti

Art.22 - Entrata in vigore

Art. 1

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs.504/ 92 nel Comune di Fermo. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs.504/92 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.504/92, sono così definiti:

-fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella della pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione é soggetto all'imposta a partire alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui é comunque utilizzato;

- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, purché tali attività siano svolte in regime d'impresa.

- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità di effettiva edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelle aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sulle quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento degli animali:

a) la condizione di coltivatore diretto del soggetto passivo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.1 della L. n. 9 del 9/01/1963, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) godono dello stesso trattamento dei coltivatori diretti (come definiti al punto precedente) e degli imprenditori agricoli a titolo principale anche i coltivatori diretti in pensione se la pensione deriva esclusivamente dal versamento dei contributi agricoli.

Art. 3

Nuove rendite catastali

La rendita catastale da utilizzare per la determinazione del valore ai fini del calcolo dell'imposta per i fabbricati iscritti al N.C.E.U., é quella esistente al 1° gennaio di ciascun anno secondo le disposizioni dell'art.5 comma 2 del D.Lgs.504/92.

Nel caso di attribuzione di rendita catastale definitiva, ai fini del calcolo dell'imposta, si dovrà tenere conto della nuova rendita, dal periodo d'imposta successivo rispetto a quello nel quale la rendita risulterà agli atti dell'Ufficio Tecnico Erariale di Ascoli Piceno.

Art. 3 bis

Modalità di esenzioni e riduzioni imposta

Per poter usufruire delle esenzioni d'imposta di cui all'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e delle riduzioni previste in caso di immobile di interesse storico, ruralità dei fabbricati, inagibilità o inabitabilità dell'immobile, conduzione agricola diretta del fondo, è necessario presentare apposita denuncia ICI ed il beneficio di legge decorre dall'anno oggetto della denuncia.

Art. 4

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Per i fabbricati di interesse storico o artistico individuati ai sensi dell'art.3 della L. n. 1089 dell'1/6/1939, la base imponibile é costituita dal valore ottenuto applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le civili abitazioni per la zona censuaria nella quale si trova il fabbricato. Se il fabbricato é di categoria diversa dalla A, la sua consistenza in vani é determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 20, con arrotondamento all'unità superiore.

Art.5

Pertinenze abitazione principale

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini del comma precedente, si intende per pertinenza il garage, il box, il posto auto, la soffitta, la cantina costituenti una unità immobiliare autonoma ma funzionalmente connessi all'abitazione principale.

Art.6

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta previste dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, a parenti in linea retta fino al secondo grado, purchè residenti. La residenza nell'unità immobiliare concessa in uso gratuito deve risultare da un autonomo nucleo familiare anagrafico rispetto a quello del proprietario.

La disposizione del comma precedente, si applica anche alle pertinenze di dette abitazioni, come definite dall'art. 5.

L'uso gratuito di una unità immobiliare e delle sue pertinenze deve essere comunicato all'Ufficio presentando apposita denuncia ICI ed il beneficio decorre dall'anno cui si riferisce la denuncia.

La denuncia può essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà .

Art. 7

Aree non considerate fabbricabili

Ai sensi dell'art.59 primo comma lett.a) del D.Lgs.446/97, le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. b) del D.Lgs.504/92, debbono essere utilizzate per l'esercizio dell'agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) il soggetto passivo deve essere un coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della L. n. 9 del 9/1/1963 con obbligo di assicurazione per invalidità' vecchiaia e malattia.

Non sono parimenti considerate fabbricabili le aree pertinenziali di fabbricati esistenti a condizione che o la loro superficie sia catastalmente accorpata alla particella della abitazione esistente, o che si tratti di area adiacente al fabbricato e siano presenti recinzioni stabili che rendano evidente nel tempo la volontà del proprietario di considerare pertinenziale al fabbricato l'area stessa.

Art. 8

Immobili inagibili ed inabitabili

Al fine dell'applicazione della riduzione dell'imposta prevista dall'art.8 comma 1 del D.Lgs.504/92, come sostituito dall'art.3 comma 55 della L. 662/96, l'immobile:

a) deve necessitare, al fine del suo utilizzo, di interventi di :

- manutenzione straordinaria, riguardante opere e modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti strutturali dell'edificio, nonché alla realizzazione dei servizi igienico sanitari,
- restauro e risanamento conservativo (art. 31 lett. c) L.457/78),
- ristrutturazione edilizia (art. 31 lett. d) L. 457/78),

b) non deve essere di fatto utilizzato

La documentazione di cui all'art. 8 comma 1 2^e 3^ periodo del D.Lgs.504/92, va presentata al Comune unitamente alla denuncia di variazione, a meno che gli interventi di cui sopra non risultino già agli atti del Comune.

L'agevolazione del presente articolo si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale i requisiti dei precedenti punti a) e b) si sono verificati.

Art. 9

Aliquote e detrazioni

Le aliquote e le detrazioni d'imposta, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. La relativa deliberazione é adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 9 bis

Maggiore detrazione

La detrazione per l'abitazione principale é aumentata ad euro 154,94 nei seguenti casi:

- 1 - reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a euro 6.197,48
- 2 - reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a euro 18.600,00, con almeno tre figli a carico
- 3 - reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore o uguale a euro 12.000,00 , esclusivamente costituito da pensione sociale e/o pensione integrata al trattamento minimo e da redditi di terreni e fabbricati
- 4 - proprietario o componente del suo nucleo familiare cosi` come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, persona anziana non autosufficiente con accertamento ai sensi della L. 104/92 artt. 3 e 4 purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non sia superiore ad Euro 12.000,00
- 5 - proprietario o componente del suo nucleo familiare cosi` come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, portatore di handicap fisico, psichico o sensoriale, certificato ai sensi della legge n.104/92 artt.3 e 4.
- 6 - proprietario disoccupato di lunga durata o coniuge di disoccupato di lunga durata iscritto ininterrottamente nelle liste di collocamento da almeno due anni e con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad Euro 12.000,00. Sono esclusi dalla possibilita' di fruire della maggior detrazione, i proprietari dediti agli studi (scuole di ogni tipo compresi corsi di laurea, laurea breve e di specializzazione) o a tirocinio gratuito pur se iscritti alle liste di disoccupazione.

Il godimento della maggiore detrazione é disciplinato come segue:

- a) avere compilato il relativo campo della denuncia ICI presentata nei termini di legge;
- b) ai fini della determinazione dei limiti reddituali si deve tener conto dei redditi percepiti nell'anno di imposta precedente;
- c) la maggiore detrazione, in tutti i casi previsti ad eccezione dei limiti di reddito, é rapportata ai mesi dell'anno di possesso dei requisiti prescritti;
- d) la maggiore detrazione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 e loro pertinenze ed inoltre alle abitazioni concesse in uso ai parenti in linea retta ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento comunale dell'ICI;
- e) per fruire della maggior detrazione in caso di proprietario o componente del nucleo familiare portatore di handicap o disoccupato, occorre presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 20 dicembre (termine non prorogabile). Le domande sono accolte con riserva con la possibilità di verificarne la correttezza nei termini di legge per l'accertamento tributario. Qualora dovessero cessare i requisiti che hanno determinato il diritto all'agevolazione, il contribuente é tenuto a comunicarlo entro 30 giorni all'Ufficio Tributi del Comune”.

Art. 10

Versamento dell'imposta

I versamenti d'imposta potranno esse effettuati utilizzando l'apposito bollettino approvato con Decreto Ministero Finanze:

- presso la concessionaria della riscossione dei tributi, con versamenti diretti o a mezzo c. corrente postale,
- presso il tesoriere comunale, in seguito alla stipula di apposita convenzione.

I versamenti potranno inoltre essere effettuati presso le banche autorizzate, utilizzando il modello F 24, in seguito alla stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non si effettuano versamenti spontanei di importo inferiore ad € 2,00 .

Art. 11

Versamenti dei contitolari

Ai fini del versamento dell'imposta sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri. Si considerano ugualmente validi i versamenti d'imposta effettuati

dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario, quelli fatti dal coniuge anche se non comproprietario per conto dell'altro e quelli fatti dai genitori per conto dei figli e viceversa. La presente disposizione si applica anche alle annualità precedenti quella di entrata in vigore del presente regolamento .

Art. 12

Differimento dei termini in casi particolari

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti, per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi, in caso di gravi calamità naturali.

Gli eredi potranno adempiere agli obblighi di versamento senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine di presentazione della denuncia di successione.

In ogni caso saranno utilizzati distinti bollettini di pagamento per ciascun periodo d'imposta.

Art.13

Attività di controllo

Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario Responsabile, stabilisce, in relazione ai mezzi ed alla dotazione di organico dell'Ufficio Tributi, il programma per i controlli da effettuare nell'anno successivo, stabilendone gli obiettivi ed il numero.

Qualora sia ritenuto opportuno, la Giunta Comunale può destinare alla specifica attività' di controllo dell'imposta, personale avventizio o professionisti incaricati.

Ai sensi dell'art. 1 del DPR 129/99 non si procede ad accertamenti di importo inferiore a L. 32.000

Art.13 bis

Misura degli interessi moratori

In applicazione dell'art. 13 della L.133/99, la misura degli interessi di cui all'art.14 comma 6 e dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 504/92, è stabilita nella misura uguale a quella stabilita per le imposte di cui al D.P.R. 602/3.

Gli interessi di cui al comma precedente sono stabiliti nella misura di quelli vigenti per le imposte erariali , anche per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 14

Sanzioni

Competente alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie é il Funzionario Responsabile del Tributo che, provvede secondo le vigenti disposizioni di legge. Le sanzioni irrogate sono notificate, a norma dell'art.17 comma 1 del D.Lgs.472/97, contestualmente all'avviso di accertamento ovvero a mezzo notifica dell'atto di contestazione, a norma dell'art.16 del citato Decreto, solamente per quelle comminate per violazioni di carattere formale e non collegate al mancato pagamento del tributo, e nei casi in cui é necessario provare il dolo o la colpa grave del l'autore.

Art. 15

Ravvedimento operoso

E' istituito il ravvedimento operoso secondo le disposizioni dell'art.13 del D.Lgs.472/97.

Il ravvedimento operoso, consistente nell'adempimento volontario degli obblighi fiscali prima che intervenga la contestazione delle violazioni da parte dell'Ufficio.

In caso di ravvedimento le sanzioni sono ridotte a:

un ottavo del minimo, (pari al 3,75%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione e cioè dall'ultimo giorno utile per il pagamento;

un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione, ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

ad un ottavo del minimo (pari al 12,5%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della

dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, se dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 16

Accertamento con adesione

E' istituito, secondo le disposizioni del D.Lgs.218/97 e dell'art.14 del D. Lgs.5/98 l'accertamento con adesione.

Competente alla definizione é il Funzionario Responsabile del tributo. che provvede secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri adottati con Deliberazione del C.C. n. 84 del 04/08/1998.

L'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ridotta ad un quarto del minimo di legge.

Art. 16 bis

Rateizzazione

Il pagamento degli importi degli avvisi di accertamento e liquidazione emessi dal Comune può, a richiesta del contribuente, essere effettuato in sei rate bimestrali.

La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'avviso di accertamento o di liquidazione da rateizzare.

Relativamente all'avviso di accertamento, l'importo rateizzato è quello senza l'agevolazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 473/97.

Sulla somma da rateizzare è applicato l' interesse legale su base annua vigente al momento della richiesta. In caso di mancato versamento di due rate consecutive si procederà all'iscrizione a ruolo del debito residuo senza ulteriore avviso.

Per importi superiori ad € 5.000,00 alla domanda di rateizzazione dovrà essere allegata polizza fidejussoria con clausola di pagamento alla semplice richiesta del Comune, senza obbligo di preventiva escussione del contribuente debitore, svincolabile solo con comunicazione formale dell'Ente.

Per le rateizzazioni assistite da polizza fidejussoria, in caso di mancato pagamento di una o più rate, si procederà alla escussione della polizza senza iscrizione a ruolo.

La rateizzazione di cui al presente articolo non si applica agli importi iscritti a ruolo.

Art. 17

Contenzioso

Nel contenzioso davanti alla Commissione Tributaria provinciale, gli interessi del Comune sono, di norma, rappresentati dal Funzionario Responsabile dell'I.C.I. o da altro Funzionario delegato del Sindaco

La Giunta Comunale stabilisce, sentito il Funzionario Responsabile, se resistere o meno al ricorso presentato dal contribuente, conferendo al Funzionario Responsabile o a quello delegato il potere di stare in giudizio, di rinunciare alla lite, di sottoscrivere la conciliazione giudiziale di cui all'articolo successivo.

Art. 18

Conciliazione giudiziale

E' istituita, secondo le disposizioni dell'art.48 del D.Lgs.546/92 come sostituito dall'art.12 del D.L. 437/96 convertito con modificazioni in L. 556/96, la conciliazione giudiziale.

La conciliazione può avere luogo soltanto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, non oltre la prima udienza .

Della conciliazione é redatto processo verbale che costituisce titolo per la riscossione di interessi e sanzioni pecuniarie da parte del comune.

Competente alla accettazione o alla formulazione della proposta di conciliazione formulata dal contribuente o dalla Commissione Provinciale, é il Funzionario Responsabile dell'ICI.

Il Funzionario Responsabile agisce senza specifica autorizzazione da parte della Giunta Comunale per conciliazioni di importo non superiore a L. 500.000 somma comprensiva di imposta reclamata, sanzioni

ed interessi.

Art. 19

Potestà di Autotutela

Il Funzionario Responsabile può, nell'esercizio del potere di autotutela e nell'esclusivo interesse del Comune, con proprio atto motivato, annullare l'avviso di accertamento, l'atto di contestazione della sanzione, la comunicazione e la conseguente iscrizione a ruolo del tributo omesso, il provvedimento di rimborso, qualora ravvisi, in tali atti, le seguenti illegittimità:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico e/o di calcolo
- c) errore sul presupposto d'imposta
- d) doppia imposizione
- e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione sanata non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per usufruire di detrazioni d'imposta o di aliquote ridotte in precedenza negati
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge

Non si procede ad annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, ad esclusione dell'ipotesi di duplicazione d'imposta e la sentenza favorevole al Comune preveda solo motivazioni formali e non di merito.

Dell'annullamento degli atti è data comunicazione al contribuente ed alla Commissione Tributaria adita nell'eventualità sia pendente un giudizio, con la richiesta di cessazione della materia del contendere ex art.46 del D.Lgs.546/92.

Su proposta del Funzionario Responsabile, la Giunta Comunale impartisce direttive per l'abbandono di liti già iniziate sulla base del criterio della probabile soccombenza ed alla conseguente possibile condanna alle spese di giudizio. A tale fine sono prese in considerazione:

- 1- la giurisprudenza consolidata a livello nazionale
- 2- l'esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa

Art. 20

Rimborsi

Competente a disporre i rimborsi è il Funzionario Responsabile che, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento, determina le somme da rimborsare con provvedimento motivato da emettere entro 60 giorni dalla data di ricezione, e con lo stesso atto provvede alla loro liquidazione.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata al Comune entro tre anni dalla data del versamento o dal giorno in cui si è definitivamente accertato il diritto al rimborso stesso e deve contenere copia dei versamenti effettuati ed un prospetto di calcolo dal quale sia evidenziato l'importo da rimborsare.

Si intende definitivamente accertato il diritto al rimborso quando la decisione del Giudice competente diviene definitiva.

Qualora la domanda sia incompleta di degli elementi necessari alla sua definizione, il Funzionario Responsabile può chiederne l'integrazione e, ove non vi sia riscontro nei trenta giorni successivi da parte del contribuente, viene archiviata.

Copia del provvedimento di rimborso è trasmessa al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.

Non si effettuano rimborsi il cui importo, complessivo, è inferiore a L. 4.000 .

Gli interessi sull'imposta decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono invece dalla data di esecuzione del versamento indebito nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente.

Art. 21

Fondo compensi incentivanti

Ai sensi dell'art.3 comma 57 della L. 662/96, è istituito un fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto alla gestione dell'I.C.I.

L'ammontare di tale fondo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di verifica delle operazioni di controllo di cui all'art.13.

Le somme del fondo sono ripartite tra i dipendenti addetti alla gestione dell'imposta con criteri approvati con Deliberazione della Giunta Comunale, sentite le OO.SS., sulla base delle mansioni svolte nelle azioni

di recupero dell'imposta stessa, delle responsabilità' assunte e delle qualifiche funzionali rivestite.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento é inviato, con la delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività , ai fini dell'art.52 del D.Lgs.446/97, al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore nel periodo d'imposta successivo a quello nel quale é stato approvato.